

# **Regolamento per la formazione del listino settimanale dei prezzi all'ingrosso dei prodotti e delle merci trattate nella Borsa Merci di Verona**

## **Art. 1**

A norma degli artt. 22 - 23 - 24 del Regolamento Generale della Borsa Merci, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura provvede, tramite il Comitato di Borsa, all'accertamento dei prezzi all'ingrosso delle merci e dei prodotti che formano oggetto di maggiore trattazione presso la Borsa Merci e cura la pubblicazione del relativo listino.

## **Art. 2**

Le merci ed i prodotti da considerare nel listino sono distinti nei seguenti gruppi:

- cereali e prodotti della loro lavorazione;
- legumi secchi;
- semi da prato;
- foraggi;
- paglia;
- semi oleosi, germe di mais;
- olii di semi e di oliva;
- pannelli;
- farine di estrazione;
- farine disidratate;
- farine animali proteiche;
- uva da vino;
- vini;
- burro;
- formaggi;
- suini;
- ovini;
- prodotti avicunicoli e uova.

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione, delibera l'eventuale soppressione e inserimento di nuovi gruppi di merci o prodotti.

## **Art. 3**

Il Comitato di Borsa, per l'espletamento dei compiti demandatigli dal Regolamento Generale della Borsa Merci, si avvale di apposite commissioni, composte da operatori interessati alla produzione e al commercio dei prodotti e delle merci di cui ai gruppi specificati nel precedente Art. 2, le quali hanno il compito di provvedere, secondo competenza, all'accertamento dei prezzi.

#### **Art. 4**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura provvede alla costituzione di tali commissioni su designazione della Deputazione di Borsa.

In ognuna di esse, le cariche di presidente e vice presidente sono ricoperte da membri del Comitato di Borsa.

**Il Presidente del Comitato può partecipare con diritto di voto, alle riunioni di qualsiasi commissione ed in tal caso ne presiede le sedute.**

Anche al Segretario Generale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura spetta il diritto di partecipare, con diritto di voto, alle riunioni di tutte le Commissioni.

#### **Art. 5**

Le Commissioni entrano in carica il 1° gennaio di ogni anno e decadono il 31 dicembre; i singoli componenti possono essere riconfermati.

#### **Art. 6**

Non possono far parte della stessa Commissione persone legate da vincoli di parentela o affinità entro il 3° grado nonché persone socie cointeressate nella stessa azienda agricola, industriale o commerciale.

#### **Art. 7**

Ogni commissione si riunisce tutti i giorni di mercato all'ora stabilita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

**Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei Commissari presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.**

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, qualora non intervenga il Presidente del Comitato di Borsa, la commissione è presieduta dal Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o da un funzionario camerale dallo stesso delegato.

I Commissari che, senza giustificato motivo, non intervengano consecutivamente per un periodo minimo di tre mesi alle riunioni delle Commissioni, vengono considerati decaduti da tale incarico e di conseguenza la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvederà alla loro sostituzione anche durante il corso dell'anno.

Alle riunioni delle Commissioni assiste, in qualità di Segretario, un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura espressamente delegato dalla Giunta Camerale, che dovrà raccogliere i prezzi accertati e le firme dei Commissari; rifiutandosi qualcuno di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

#### **Art. 8**

L'accertamento dei prezzi per le merci ed i prodotti compresi nel listino verrà compiuto in base alle operazioni di compra-vendita effettuate dai componenti le Commissioni o comunque constatate dalle Commissioni medesime come realmente avvenute sul mercato alla data cui si riferisce il listino.

Saranno esclusi quei prezzi che si riferiscono ad una sola operazione o che si ha fondato motivo di ritenere che rappresentino prezzi di affezione o siano la risultanza di operazioni fittizie o fatte allo scopo di falsare la reale situazione del mercato.

Non verrà neppure quotata quella merce, la cui voce è contemplata nel listino, che, per ragioni stagionali o altro, non sia disponibile.

Ove, invece, esista la disponibilità di una data merce ma di questa non siano avvenute contrattazioni ed i prezzi siano stati desunti da semplici informazioni o formati in via presuntiva a seconda della tendenza del mercato, oppure mediante una semplice ripetizione, ritenuta attendibile, dei prezzi immediatamente precedenti, si indicherà espressamente nel listino che trattasi di quotazione "nominale".

#### **Art. 9**

In caso di contestazioni o di difficoltà ad accertare i prezzi, il Presidente della Commissione potrà richiedere ai mediatori commissari o ad altri mediatori accreditati sul mercato, la denuncia dei contratti stipulati.

L'esame di detti contratti, sarà fatto dal solo Presidente e sotto il vincolo del più assoluto riserbo.

#### **Art. 10**

Ove, per qualsiasi motivo, non potesse aver luogo l'accertamento dei prezzi, il Presidente della Commissione potrà provvedere, seduta stante, alla formazione del listino, sentite le persone di particolare, specifica competenza presenti sul mercato.

#### **Art. 11**

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti i regolamenti precedentemente in vigore che si intendono pertanto abrogati.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si riserva, ove ritenuto opportuno e sentito, se del caso, il parere della Deputazione e del Comitato di Borsa, di introdurre nel presente regolamento tutte le modificazioni che nella pratica si rendessero necessarie.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vige il Regolamento Generale della Borsa Merci di Verona.

***Approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 420 del 21 dicembre 1979***